

CIRCOLARE N.1 DEL 4 GENNAIO 2024

OGGETTO: Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF (MTR-2) – macro indicatore R1.
Criteri per il calcolo

1. PREMESSA

Con la Deliberazione 389/2023/R/rif ARERA ha introdotto all'art. 3.1-*bis* il nuovo criterio per assegnare il giudizio qualitativo (soddisfacente-non soddisfacente) dell'efficacia all'**avvio a riciclaggio** delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore; si tratta di un aspetto rilevante ai fini della quantificazione del valore Y_2 .

$$Efficacia_{Avv_RIC_{RD,sc}} = Eff_{RD,sc}^a \times QLT_{RD,sc}^a$$

L'avvio a riciclaggio, calcolato a livello di singolo ambito tariffario (comune), è considerato soddisfacente solo nel caso in cui il Macro-indicatore R1 ($Efficacia_{Avv_RIC_{RD,sc}}$) assuma valore uguale o superiore a 0,85.

$$Efficacia_{Avv_RIC_{RD,sc}} \geq 0,85$$

Di seguito si intende condividere con i gestori dei criteri operativi finalizzati al calcolo del suddetto indicatore.

Il documento si propone di costituire un minimo comune denominatore interpretativo, finalizzato ad omogeneizzare i criteri di calcolo a livello "macro".

2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE:

Il perimetro di applicazione è quello delle filiere di rifiuti EPR che hanno a monte un accordo nazionale (ad es. ANCI-CONAI) che definisce corrispettivi modulati per fasce di qualità (o comunque vincolati, per il riconoscimento di frazioni estranee, a livelli massimi di frazioni estranee tollerate).

Allo stato attuale (PEF 2024-25 basato su dati 2022) si ritiene opportuno limitare il calcolo dell'indicatore alle seguenti frazioni merceologiche relative a produttori e utilizzatori di imballaggi:

- Cartone (e raccolta congiunta con carta), e Tetrapak;

- Plastica;
- Bioplastica;
- Vetro;
- Acciaio;
- Alluminio.

Sono esclusi dal conteggio altri flussi soggetti ad EPR, come RAEE, Pile e batterie, Olii usati, Tessili, per i quali non siano presenti accordi convenzionali per il riconoscimento di corrispettivi legati alla qualità dei rifiuti conferiti.

Per quanto riguarda il legno l'ultimo accordo convenzionale per il riconoscimento di corrispettivi legati alla qualità dei rifiuti conferiti non è stato rinnovato e pertanto non viene considerato per il calcolo dell'indicatore.

Ogni EGATO procede affinché il perimetro di applicazione del calcolo del macro-indicatore sia coerente e omogeneo in tutti i bacini gestionali regolati, con l'obiettivo di assicurare un confronto significativo tra le gestioni.

Il prodotto dei due indicatori che compongono il macro-indicatore R1 deve rappresentare nel suo complesso l'efficacia della raccolta, indipendentemente dalle modalità di raccolta e dalle tipologie di trattamenti preliminari realizzati; si ritiene per questo fondamentale stabilire quali debbano essere le fasi in cui vengono misurate le grandezze che concorrono al calcolo degli indicatori:

A. INDICATORE $Eff_{RD_sc}^a$ Efficienza della raccolta differenziata

$$Eff_{RD_sc}^a = \frac{Q_{conf_sc}^a}{Q_{RD_sc}^a}$$

Misura la quota dei rifiuti urbani, prodotti dagli utenti e raccolti dal gestore, avviata ai circuiti del recupero.

Il **denominatore** di questo rapporto è, pertanto, il quantitativo complessivamente raccolto dalle raccolte stradali, porta a porta, centri di raccolta o altri servizi dedicati, siano esse monomateriale o multimateriale.

È opportuno considerare la quantità raccolta $Q_{RD_sc}^a$ (ovviamente limitata alle raccolte soggette a EPR individuate) desumibile dai dati ufficiali, ad esempio del catasto rifiuti O.R.S.O, conteggiando i flussi **al lordo** dei sovralli di selezione e degli scarti derivanti dalle attività di cernita preliminare (ad es. separazione multimateriale, selezione e compattazione svolta dal gestore delle raccolte, direttamente o tramite soggetti terzi, prima della cessione del rifiuto al circuito consortile o al mercato).

Non sono da prendere in considerazione i flussi di rifiuti che, sebbene conteggiati nei dati ufficiali tra le raccolte differenziate del bacino tariffario, non sono compresi nel

perimetro della gestione rifiuti, come i rifiuti avviati autonomamente al riciclo da parte dei produttori o i rifiuti raccolti direttamente ed autonomamente da sistemi EPR autonomi (consorzio CORIPET, quando opera senza il gestore concessionario delle raccolte).

Al **numeratore** l'indicatore considera il valore $Q_{conf_sc}^a$, ovvero le quantità di rifiuti, provenienti dalle raccolte considerate al denominatore, effettivamente ritirate dai consorzi di filiera o dal libero mercato; la fase della misura è quella in cui il gestore della **raccolta cede la titolarità del rifiuto all'impianto di recupero** (o di trattamento e recupero), e **coincide con il momento in cui il gestore della raccolta matura il ricavo** (classificato AR o AR_{sc}) riscontrabile nei bilanci (e quindi nei PEF), e quindi coerente con i ricavi considerati nell'indicatore $QLT_{RD_sc}^a$ (vedi seguito) della qualità delle raccolte.

Il valore conferito sarà inferiore (al limite uguale) alla quantità raccolta di cui al denominatore, essendo infatti al netto degli scarti di selezione, delle frazioni estranee, degli eventuali cali ponderali relativi all'umidità del rifiuto (carta), qualora tali operazioni siano avvenute precedentemente alla cessione del rifiuto di cui sopra.

Nel caso di raccolte congiunte conferite all'impianto insieme con i flussi principali soggetti ad EPR, le quantità di frazioni simili vengono considerate nel computo dei rifiuti raccolti e conferiti, quindi sia al numeratore che al denominatore, determinandosi in tal caso per il gestore un ricavo dovuto al corrispettivo riconosciuto per le stesse.

NOTE:

- Se il gestore della raccolta svolge attività come la separazione del multimateriale o cernita, preliminari alla cessione del rifiuto che comporta i ricavi, i quantitativi da prendere a riferimento al denominatore sono comunque quelli delle raccolte dagli utenti a monte di tali attività;
- Qualora il gestore delle raccolte conferisca il rifiuto raccolto ad un soggetto sub-delegato alla successiva cessione alle piattaforme consortili, il dato di conferimento al numeratore dell'indicatore coincide con il quantitativo ceduto al sub-delegato che valorizza il rifiuto; le attività di selezione svolte dal sub-delegato, che comportano la riduzione dei quantitativi conferiti agli impianti finali di recupero o ritirati dalle piattaforme consortili, non hanno impatto sull'indicatore di efficienza della raccolta differenziata.

B. INDICATORE $QLT_{RD_sc}^a$ della qualità della raccolta differenziata

$$QLT_{RD_sc}^a = \frac{AR_{sc}^{AGG,a}}{AR_{max_sc}^{AGG,a}}$$

Misura la qualità del rifiuto attraverso la valutazione della valorizzazione economica ottenuta, in confronto con i corrispondenti ricavi ottenibili dai corrispettivi massimi previsti dagli accordi di filiera.

Al **numeratore** l'indicatore considera il valore $AR_{sc}^{AGG,a}$, ovvero i ricavi effettivi che il gestore delle raccolte ha ottenuto dalla cessione al mercato o alle piattaforme consortili, relativamente ai flussi di rifiuti soggetti a sistemi di EPR, ovvero quelli

- relativi a tutti e soli i flussi di rifiuti di cui all'indicatore $Eff_{RD,sc}^a$;
- coerenti con i ricavi **AR** e **AR_{sc}** rinvenibili dalle fonti contabili e nel PEF da MTR-2;

I ricavi devono essere coerenti con quelli presenti nel PEF, per cui se tra gli **AR** e/o **AR_{sc}** sono compresi ricavi ulteriori rispetto a quelli forniti per il corrispettivo dei rifiuti differenziati (ad esempio per copertura costi trasporto o pressatura), tali ricavi devono essere compresi sia nel numeratore che nel denominatore dell'indicatore.

In caso di FMS conferita con il flusso di imballaggi principale, si considera il valore di ricavo effettivamente maturato (che viene considerato uguale sia al numeratore che al denominatore).

Al **denominatore** l'indicatore considera il valore $AR_{max,sc}^{AGG,a}$, che rappresenta la sommatoria dei ricavi teorici che il gestore delle raccolte avrebbe conseguito per effetto della cessione dei rifiuti valorizzati con i corrispettivi massimi previsti dagli accordi di filiera.

Per ogni filiera considerata questa grandezza si calcola quindi come prodotto della quantità di rifiuti venduti a mercato o ritirati dalle piattaforme (valore uguale al numeratore dell'indicatore $Eff_{RD,sc}^a$) per il corrispettivo previsto per la tipologia di flusso, con riferimento alla **fascia di qualità massima** presente.

Per il 2022 si considerano i seguenti valori:

Tabella – Corrispettivi massimi per frazione merceologica:

Frazione differenziata	Fascia/Flusso	Euro/ton massimo 2022
Carta/cartone/Tetrapak	1° Fascia	121,66
Plastica	Flusso A	317,62
	Flusso B	83,85
	Flusso C	413,01
	Flusso D	309,86
	Flusso R-PET	429,53
Alluminio	A+	419,31
Acciaio	Fino al 4%	138,02
Vetro	Vetro	66,38
Bioplastica	1° Fascia	129,41

Nel caso del conferimento di FMS congiunta con la frazione principale soggetta ad EPR, ad esempio per la raccolta congiunta carta/cartone, il ricavo teorico massimo deve essere calcolato secondo le regole dell'accordo di filiera; per la raccolta congiunta carta/cartone si applica ad esempio al 42% delle quantità conferite (quota imballaggi) il corrispettivo previsto per la 1° fascia degli imballaggi, ed al 58% delle quantità conferite (quota FMS) il valore dei corrispettivi indicizzati dall'andamento dei prezzi mensili della camera di commercio di Milano al netto di una predeterminata franchigia.

Di seguito si riporta la tabella con i prezzi massimi mensili riferiti all'anno 2022 al netto della franchigia della frazione merceologica simile.

FMS	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Corrispettivo	95,00	95,00	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00	130,00	65,00	40,00	30,00	25,00
Franchigia	38,90	38,90	38,90	38,90	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06	42,06
Utile CCIAA	56,10	56,10	61,10	81,10	77,94	87,94	87,94	87,94	22,94	-2,06	-12,06	-17,06
Quantità												
Ricavo FMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corrispettivo €/t	0,00											

NOTE:

- I ricavi ulteriori rispetto ai corrispettivi riscontrabili a bilancio e nei PEF tra gli **AR** e **AR_{sc}** (contributi accessori per la pressatura, il trasporto e/o la selezione) sono considerati sia al numeratore che al denominatore dell'indicatore.

In caso di gestore della raccolta che abbia subdelegato una società/impianto, il valore dei ricavi massimi teorici deve sempre corrispondere al valore riconosciuto dagli accordi consortili per le fasce di qualità più elevata, indipendentemente dallo specifico contratto stipulato (che solitamente sconta dal corrispettivo riconosciuto dai sistemi di compliance il riaddebito dei costi sottostanti l'attività di avvio al recupero).

Per la determinazione dei suddetti indicatori, per singolo ambito tariffario, viene messo a disposizione dei gestori un foglio di calcolo denominato "Modello calcolo R1 Gestore".

Il Direttore Generale
Ing. Luca Zaccagnini

